

FEDELTA' DETERMINAZIONE LEALTA'
 CORAGGIO COESIONE
 EFFICACIA INTUITO TENACIA
 COOPERAZIONE COMBATTIVITA'



LONGHI
 FORMAZIONE VINCENTE

DECOSTRUZIONI
 NUCLEARI

BONIFICA
 AMBIENTALE

info@longhiv.com - www.longhiv.com



ute di tutti coloro che lavorano in cantiere e che vivono nelle
 progettazione, di realizzazione degli interventi e a lavoro
 ina priorità.

dale c'è, infatti, la sicurezza di ambiente e persone, attestata
 azionali e internazionali, ma anche la qualità e l'efficienza del
 ua ricerca di soluzioni innovative.

eco

BONIFICHE RIFIUTI DEMOLIZIONI

**DEMOLIZIONI MECCANICHE
 LA FORMAZIONE SPECIALISTICA
 DEGLI OPERATORI SECONDO NAD**

REPORT RIFIUTI


IL MODELLO INTEGRATO DI RACCOLTA
 DIFFERENZIATA NELLA CITTÀ DI FIRENZE

DIGESTIONE ANAEROBICA

TECNOLOGIE AVANZATE PER IL
 NUOVO IMPIANTO AVVIATO IN TRENINO

PASSIVITÀ AMBIENTALI

ONERI REALI E GARANZIE
 NELLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI



IL COMPLESSO CASO DELL'ILVA DI TARANTO

LA TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEL DIRITTO AL LAVORO, TRA SEPARAZIONE DEI POTERI, LEGALITÀ DELL'AZIONE PENALE E RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

di Dario Bolognesi*

La vicenda dell'Ilva di Taranto, oltre che emblematica del precario equilibrio tra tutela della salute e diritto al lavoro, si segnala anche per la complessità delle questioni giuridiche implicate e per il corto circuito intervenuto tra poteri dello Stato, con la messa in scena di un dirompente conflitto tra Governo, Parlamento e Ordine giudiziario, e rimessione alla Corte Costituzionale di quella che dovrebbe essere l'ultima parola.

sollevati dalla Procura di Taranto contro il Decreto "salva-Ilva", convertito nella legge n. 231 del 2012, ha "preso tempo", dichiarando, con le ordinanze n. 16 e 17 dello scorso 13 febbraio, l'inammissibilità dei ricorsi della Procura: è stato infatti sostenuto che i ricorsi per conflitti di attribuzione proposti hanno natura "residuale" quali strumenti di tutela delle prerogative costituzionali che si assumono violate, posto che il primo controllo di costituzionalità deve essere anzitutto attuato nel diverso giudizio incidentale di

costituzionalità nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente. Peraltro la Corte ha sottolineato che, nel caso di specie, questioni incidentali, come tali ammissibili, sono già state sollevate dal Giudice delle indagini Preliminari di Taranto e dal Tribunale del Riesame in sede di provvedimenti cautelari reali evocando sostanzialmente gli stessi problemi sollevati dalla Procura tarantina con i ricorsi dichiarati inammissibili. Va indubbiamente condivisa la correttezza tecnica della soluzione giudiziale adottata dalla



Corte, che in tal modo ha comunque "guadagnato" qualche mese per riflettere sul merito del problema, che è il seguente: con decreto legge 3.12.2012 n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) il Governo ha deciso di intervenire direttamente nella contesa tra Magistratura e Dirigenza Ilva con un provvedimento che consentisse la ripresa dell'attività produttiva nello Stabilimento siderurgico di Taranto, e ciò nonostante il permanere del provvedimento di sequestro preventivo disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Tuttavia la sostanza delle doglianze ripresa anche in sede incidentale dal Gip e dal Tribunale del Riesame di Taranto, è la medesima: si rileva che l'intervento legislativo, oltre a bloccare un provvedimento giurisdizionale in essere, impedirebbe al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale per i fatti reati pregressi, e ciò sebbene l'organo inquirente si trovi anche attualmente di fronte a reati di pericolo riguardanti impianti industriali a ciclo continuo. L'intervento legislativo quindi, secondo i Giudici tarantini, finirebbe per legittimare, per il tramite dell'autorizzazione a proseguire l'attività produttiva, la commissione di ulteriori reati dello stesso genere privando gli inquirenti della possibilità di prevenirli.

Infatti, come è noto, l'ipotesi accusatoria formulata dalla Procura di Taranto riguarda lo sversamento nell'ambiente (soprattutto a causa delle cinque aree produttive sottoposte a sequestro) di quantitativi massicci di emissioni convogliate, diffuse e fuggitive, che avrebbero causato gravi pericoli ed eventi di danno.

Tuttavia non è possibile prescindere dalle vicende relative all'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) concessa allo Stabilimento il 4.8.2011 e successivamente aggiornata da nuova autorizzazione, datata 26.10.2012 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.10.2012 n. 252.

L'AIA è stata introdotta con la direttiva 96/61/CEE poi confluita nella direttiva 2008/1/CEE, recepita dal D.Lgs. 29.6.2010 n. 128 (cosiddetto terzo decreto correttivo del Codice dell'Ambiente) ed autorizza, verificate determinate condizioni, l'esercizio di un impianto.

Il Ministro Clini, nella conferenza stampa del

23.1.2013, ha conseguentemente affermato che, in presenza di un'autorizzazione integrata ambientale riveduta e severissima, tenuto conto che le prescrizioni attualmente impartite sono le più restrittive mai applicate in un impianto siderurgico in Europa, la scelta di preservare la produttività dello Stabilimento è l'unica possibile in quanto "il programma di risanamento dello stabilimento (...) richiede risorse cospicue e si colloca in una situazione di mercato complessa. Se qualcuno pensa che il risanamento possa avvenire fermando gli impianti, non ha capito dove siamo".

La Magistratura tarantina replica che il Giudice penale può sempre disapplicare il provvedimento amministrativo e se, pur in presenza di autorizzazione integrata ambientale, permangono rischi per la salute umana, è doveroso fermare gli impianti, sicché il provvedimento legislativo che impedisce tale azione è illegittimo.

A fronte dei valori costituzionali in gioco (la tutela del lavoro e delle attività economiche da una parte e la salvaguardia della vita e della salute umana dall'altra) la Corte Costituzionale fornirà una risposta che dovrà tuttavia



Giovedì 9 Agosto 2012

Stampa, Ilva e Procura: insabbia

Le parole di Taranto...
L'Ilva verso lo spegnimento...
L'Ilva verso lo spegnimento...
L'Ilva verso lo spegnimento...

L'Ilva verso lo spegnimento

Le notizie di Taranto Oggi...
L'Ilva verso lo spegnimento...
L'Ilva verso lo spegnimento...

L'Ilva verso lo spegnimento

Le notizie di Taranto Oggi...
L'Ilva verso lo spegnimento...
L'Ilva verso lo spegnimento...

L'Ilva verso lo spegnimento

Le notizie di Taranto Oggi...
L'Ilva verso lo spegnimento...
L'Ilva verso lo spegnimento...

L'Ilva verso lo spegnimento

Le notizie di Taranto Oggi...
L'Ilva verso lo spegnimento...
L'Ilva verso lo spegnimento...

Stampa, Ilva e Procura: insabbia

Le notizie di Taranto Oggi...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...

Stampa, Ilva e Procura: insabbia

Le notizie di Taranto Oggi...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...

Stampa, Ilva e Procura: insabbia

Le notizie di Taranto Oggi...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...

Stampa, Ilva e Procura: insabbia

Le notizie di Taranto Oggi...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...
Stampa, Ilva e Procura: insabbia...

riguardare anche ed anzitutto la confusione di prerogative tra poteri dello Stato.

Non è facile fare una previsione ma si può ricordare un precedente recente: la sentenza n. 250 del 2009 con la quale la Corte ha avuto modo di ribadire come gli interessi dell'impresa vadano considerati "certamente recessivi" a fronte di un'eventuale compromissione, se del caso indotta dal mutamento della situazione ambientale, del limite assoluto e indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute umana e dell'ambiente in cui l'uomo vive".

Ancora, la Corte, raffrontando i due beni in questione, prosegue enfatizzando come l'esigenza di tutelare le aspettative dell'impresa "non può prevalere sul perseguimento di una più efficace tutela di tali superiori valori ove la tecnologia offra soluzioni i cui costi non siano sproporzionati rispetto al vantaggio ottenibile: un certo grado di flessibilità del regime di esercizio dell'impianto, orientato verso tale direzione, è dunque connaturato alla particolare rilevanza costituzionale del bene giuridico che, diversamente, ne potrebbe venire offeso, nonché alla natura inevitabilmente, e spesso imprevedibilmente, mutevole del contesto ambientale di riferimento".

Parole che non sembrerebbero lasciare molti dubbi in ordine a quale valore, tra quelli in gioco, il nostro ordinamento dia prevalenza. Nondimeno, la problematicità della risposta della Corte dipende dal fatto che questa potrebbe prediligere un differente percorso

argomentativo, e "non sentirselo" di assumersi la responsabilità di una decisione a somma zero. In questo caso, una valutazione di maggior cautela potrebbe risultare quella che assorbe una riflessione sui consueti limiti del sindacato della Corte, che le impediscono di prendere posizione circa l'esercizio della discrezionalità legislativa là dove esso sia avvenuto in maniera rispettosa del divieto di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà. Altra critica riguarda invece la presunta impossibilità per la Magistratura di continuare a perseguire, per i 36 mesi in cui all'Ilva è stato consentito di produrre secondo le prescrizioni dell'AIA, fatti che prima dell'entrata in vigore del decreto legge avrebbero determinato profili di rilevanza penale. Qui, però, le doglianze dei ricorrenti non sembrano persuasive.

A ben vedere, non è in discussione l'eccezionalità del provvedimento: esso sembra, in effetti, sospendere la rilevanza penale delle condotte e inibirne la perseguibilità, ma si tratta di scelta per l'appunto eccezionale che tiene conto della unicità delle caratteristiche socio-economiche della situazione tarantina. In realtà, il punto da affrontare sembra un altro: il decreto Ilva ha introdotto un'ipotesi tipica di modifica in senso più favorevole al reo della disciplina penale. Si tratta di ipotesi che, pur nella eccezionalità del caso concreto, è nota al codice penale, che la regola all'art. 2 commi 4 e 5 c.p. Se fosse accolta la tesi sostenuta dal giudice rimettente, si

dovrebbe allora arrivare all'assurdo di riconoscere una lesione delle prerogative della Magistratura ogni qual volta la modifica del dettato normativo cada su casi che sono oggetto di processi e indagini pendenti.

Senza contare che qualora i responsabili Ilva non diano seguito alle prescrizioni contenute nell'AIA, non potranno più invocare lo scudo dell'autorizzazione, e risponderanno pienamente di ogni illecito connesso alla prosecuzione dell'attività produttiva, che sarà pertanto liberamente perseguibile dall'autorità giudiziaria. Non è pertanto condivisibile l'assunto per cui modifiche delle norme penali (per di più *in melius*), per quanto transitorie ed eccezionali, rappresentino per ciò solo una lesione delle prerogative della Magistratura.

Concludendo, alla Corte spetta un difficile mandato: comprendere se la discrezionalità del legislatore è stata ragionevolmente esercitata nel bilanciamento tra il bene della salute e il bene del lavoro. Quello che sin d'ora può affermarsi con certezza è che affidare unicamente alla Magistratura penale la gestione di questo complesso tentativo di contemperamento e ponderazione tra beni di rilievo primario rappresenta un azzardo. Meglio sarebbe prevedere apparati politico-amministrativi realmente efficaci e capaci di incidere sulla realtà industriale prevenendo emergenze nazionali come quella rappresentata dal caso Ilva.

*Studio Bolognesi



IL RECUPERO DEI MATERIALI TESSILI DELL'INDUSTRIA PRA

DA TRADIZIONE STORICA A OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO ECOSOSTENIBILE, QUESTO IL PIANO OPERATIVO PER IL "DISTRETTO ECOLOGICO" DI PRATO

di Giovanni Moschini*

Sono ormai maturi i tempi perché sia pienamente utilizzata la grande risorsa rappresentata dai rifiuti, impiegando trattamenti e utilizzando politiche di riciclo che consentano di portare allo smaltimento finale solo ciò che effettivamente non può essere più in alcun modo utilizzato. Ciò perché sono entrate progressivamente in vigore normative locali, nazionali e internazionali in materia, perché senza dubbio non possiamo rinunciare ad una corretta e razionale gestione dei rifiuti tesa a massimizzare le economie dei costi, ma oggi anche perché sta gradatamente cambiando la cultura e la sensibilità dei cittadini (anche come scelte di consumo), delle imprese delle istituzioni e dei mercati verso le logiche del loro recupero e valorizzazione. Dal punto di vista operativo questo obiettivo può concretizzarsi attraverso una dotazione di impianti con tecnologie di primo livello, all'avanguardia in termini tecnologici e di efficienza, e contestualmente con lo sviluppo di progetti produttivi che consentano di sfruttare il rifiuto per applicazioni industriali e civili. E' in questa ottica che ASM sta sviluppando la propria attività a Prato, con un piano operativo specifico e coerente con il concetto di "distretto ecologico" in cui tutti gli attori istituzionali, produttivi e sociali possono svolgere in una logica armonizzata - un ruolo determinante per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio. Occorre al riguardo evidenziare come il distretto di Prato si caratterizzi per questi prin-

cipali fattori: un ambito territoriale contenuto (la provincia con alcuni comuni confinanti delle province di Firenze e Pistoia), un settore produttivo tipico dominante (il tessile), la presenza di numerose piccole e medie imprese (circa 7.500 nel settore T&A), divisione del lavoro tra le imprese con forte specializzazione di fase, identificazione dei residenti del territorio con il settore produttivo tipico, cooperazione e competizione interna, atmosfera industriale, fiducia e capitale sociale. La produzione storica di Prato, risalente al Medioevo, è quella dei tessuti lanieri; in particolare, Prato è conosciuta per i tessuti di lana ottenuti dalla lavorazione di fibre corte (tessuti cardati) che possono anche essere composti da fibre provenienti da scarti tessili o dagli abiti usati (cardato rigenerato). Questa produzione, ancorché oggi arricchita dal trattamento anche di altre fibre sintetiche e artificiali, presenta una forte valenza ecosostenibile: essendo fibre già trattate, non sono necessari molti processi industriali (lavaggio, preparazione alla tintura, tintura stessa) con conseguenti risparmi di energia, acqua, ausiliari chimici e coloranti. Certo per rendere le fibre riutilizzabili sono necessari altri processi: ma il bilancio è comunque positivo, poiché si limita l'uso della lana vergine (effetti dell'allevamento, del trasporto, etc.) ma soprattutto i materiali tessili sottoposti a rigenerazione vengono sottratti al ciclo dei rifiuti. Più in particolare sono 58.500 le tonnellate di produzione annue di Prato in filati e tessuti

cardati, cioè il 60% del volume, mentre il 35% dei volumi è rigenerata. Facendo un bilancio ambientale, necessariamente, sulla base delle statistiche, si vede che l'anno di materiali utilizzati a Prato e nella provincia è l'equivalente di fibra vergine di 500.000 metri cubi di rifiuti, di ausiliari chimici, 300 tonnellate. In più, si evita l'immissione di 18.000 tonnellate di rifiuti, 1.000 tonnellate di anidride carbonica da sottolineare infine che le tonnellate non saranno inviate in discarica. Altra voce che da tempo è associata al settore, concerne le infrastrutture: un impianto di depurazione delle reflue consente di recuperare le acque reflue. Dopo il processo di depurazione, un apposito post trattamento di scarico vengono distribuite per lavorazioni ad umido e per il so l'acquedotto industriale. Una rete lunga circa 6 chilometri da questi due aspetti, da tempo, è importante per percorsi evolutivi. Per la prospettiva di sviluppo sostenibile e ambientale e locale abbiamo identificato le linee di intervento: